

Tribunale di Alessandria, Sezione civile, Ordinanza del 21/10/2021

Giudice: BONCI MARCO

GIUDIZIO DI DIVISIONE – CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA ISCRITTA SU IMMOBILE INDIVISO.

L’ipoteca iscritta contro il comune dante causa dei condividenti, allorché la comunione non era ancora in essere, non può essere pregiudicata, mediante cancellazione, ad esito del procedimento di divisione c.d. endo-esecutiva (ovvero nell’ambito del giudizio incidentale di cognizione che si apra nell’ambito di un processo di esecuzione forzata), e ciò nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2825 comma 3 c.c.

Riferimenti normativi: art. 2825 c.c.

GIUDIZIO DI DIVISIONE – INTERVENTO DEL CREDITORE IPOTECARIO – REALIZZAZIONE COATTIVA DEL CREDITO.

L’intervento dei creditori iscritti e degli aventi causa da un partecipante nel procedimento di divisione non permette loro di perseguire, nell’ambito di tale procedimento, la realizzazione coattiva del loro credito, essendo diretta a consentire loro soltanto di vigilare sul corretto svolgimento del processo divisionale.

Riferimenti normativi: art. 1113 c.c.

GIUDIZIO DI DIVISIONE – REVOCA DELL’ORDINANZA DI AGGIUDICAZIONE DELL’IMMOBILE.

Fintantoché non sia stato pronunciato il decreto di trasferimento, l’ordinanza di aggiudicazione dell’immobile disposta *contra legem* può essere revocata (nel caso di specie il giudice, rilevato che l’ordinanza di aggiudicazione disponeva la cancellazione dell’ipoteca che, ai sensi dell’art. 2825

comma 3 c.c., non poteva essere cancellata, ha revocato tale aggiudicazione non essendo ancora intervenuto il decreto di trasferimento).

Riferimenti normativi: art. 2825 c.c., art. 487 c.p.c.